



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511

usp.sp@istruzione.it uspsp@postacert.istruzione.it www.istruzioneelaspezia.it

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole d'ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 297/94;

VISTA la Legge n.124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le Graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 97 del 7/4/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143 del 4/6/2004, in Graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 1/4/2014, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e che non consente nuove inclusioni;

VISTO il decreto n. 4862 del 22/08/2014 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio scolastico 2014/2017;

VISTE le Disposizioni di questo Ufficio: prot. n. 804 del 11/08/2016, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1416/2016, e prot. n. 1025 dell'01/09/2016 in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 4605 del 02/08/2016 che hanno disposto l'inserimento CON RISERVA dei ricorrenti di competenza di questo Ambito Territoriale nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria, da sciogliersi all'esito del giudizio di merito;

VISTA la Disposizione dell'USR per la regione Sicilia – AT di Trapani prot. n. 12357 del 08/09/2016, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 4605 del 02/08/2016 che ha disposto l'inserimento CON RISERVA della ricorrente CASTRONOVO MARIA nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria, da sciogliersi all'esito del giudizio di merito;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III fascia delle graduatorie ad esaurimento che non consente nuove inclusioni;

VISTO il proprio provvedimento prot. 1507 del 06/08/2019 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria della Provincia della Spezia, a seguito delle operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del personale ed educativo per il triennio 2019/22, come disciplinato dal già citato D.M. 374/2019;

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. 1899 del 7 ottobre 2019, recante *“Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 e n.4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici.”*;

VISTO l’art.1 *quinquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159, di conversione del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126, che ha apportato modifiche all’art.4 della Legge 9 agosto 2018, n.96, di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma i bis 1 bis della Legge 96/2018, così come modificato dall’art.1 *quinquies* della Legge 159/2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.”*;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – sezione sesta – n. 5545 del 26/07/2021, con il quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso 6564 promosso dagli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 finalizzato alla conservazione dell’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 5545 pubblicata il 26/07/2021;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la cancellazione dalle rispettive GAE determina la conseguente revoca dei contratti a T.I. e/o T.D. eventualmente già conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo;

DISPONE

art. 1) per tutte le motivazioni in premessa sono annullati i decreti di inserimento nella Graduatorie ad esaurimento n. 804/2016, 1025/2016 e 12357/2016 in esecuzione della Sentenze 5545 del 26/07/2021 sopra menzionata.

I docenti diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 di cui al seguente elenco, già inseriti con riserva, sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Infanzia/Primaria, nonché dall’eventuale elenco di sostegno, dalla data di inserimento.

Docente	Data di nascita	Ordine Scuola	Stato giuridico attuale
BASSO ILARIA	21/12/1981	AAAA EEEE	- Ruolo GAE dal 01/09/2016 - Ruolo da concorso D.D.G. n. 1546/2018 dal 01/09/2020

BERTOLAMI MARZIA	09/07/1977	AAAA EEEE	Ruolo GAE dal 01/09/2016 – trasferita a Milano
CARUSO SERENA	07/10/1979	AAAA EEEE	Ruolo da concorso D.D.G. n. 1546/2018 dal 01/09/2018
CASTRONOVO MARIA	27/02/19978	AAAA EEEE	Ruolo GAE dal 01/09/2020

art. 2) Per effetto del presente decreto e in virtù dell'art. 4 commi 1 e 1-bis del Decreto Legge 12/7/2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9/8/2018, n. 96, come modificato dall'art. 1-quinquies del Decreto Legge 29/10/2019, n. 126, convertito con modifiche dalla Legge 20/12/2019, n. 159, i rapporti di lavoro a **tempo indeterminato** intercorrenti tra l'Amministrazione e i docenti sopra indicati e costituiti mediante lo scorrimento delle GAE nelle date sopra indicate sono da intendersi risolti con effetto immediato.

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con contratto a tempo indeterminato provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto, secondo quanto previsto dall'art.25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, provvedendo altresì ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI.

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a seguito di individuazione da graduatoria di merito.

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti sopra elencati.

art. 3) Gli insegnanti immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021 che, a seguito dell'avvenuta conferma in ruolo, fossero stati depennati da tutte le altre graduatorie per il conseguimento di contratti a tempo indeterminato e determinato, fatta eccezione per le Graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami, sono reinseriti nelle stesse.

Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità del contenuto e nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento, potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente
Roberto PECCENINI

- Ai docenti citati in elenco (per il tramite delle Istituzioni scolastiche di servizio);
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia della Spezia;
- A tutti gli altri Ambiti Territoriali italiani;
- All'Albo pretorio on-line